



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO - PARTE ECONOMICA - ANNO 2024

in data 26.06.2024 presso la Provincia di Cremona,

tra

la delegazione di parte pubblica

Faroni Barbara

e

la delegazione sindacale

OO.SS. CISL – FP	Dusi Roberto
OO.SS. CGIL – FP	Leoni Cesare
OO.SS. UIL - FPL	Mariotti Alessandra
R.S.U. Aziendale	Bassini Gianni
R.S.U. Aziendale	Ghignatti Silvia
R.S.U. Aziendale	Avino Luca
R.S.U. Aziendale	Rizzi Marco
R.S.U. Aziendale	Muselli Cristiano
R.S.U. Aziendale	Pavanello Cristian

si conviene quanto segue.

Le parti, preso atto:

- del CCNL- Funzioni Locali 16.11.2022;
- della deliberazione del Presidente della Provincia n. 43 del 27.3.2024 avente ad oggetto “Disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024 e linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa”;
- della determinazione dirigenziale n. 164 del 02.04.2024 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate Anno 2024;
- del parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 15 del 28.05.2024, espresso sulla preintesa del contratto economico 2024 sottoscritta in data 13.05.2024;
- della deliberazione del Presidente della Provincia n. 88 del 17.06.2024 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo economico - annualità 2024 - per i dipendenti del comparto;

sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo economico (di seguito CCI) per l'annualità 2024.

Art. 1 Quantificazione delle risorse

1. Per l'esercizio 2024, e con imputazione sul fondo risorse decentrate del medesimo anno, le parti prendono atto delle risorse variabili stanziare con la delibera presidenziale sopra citata, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022, finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, con particolare riferimento alla realizzazione di obiettivi di mantenimento del livello qualitativo dei servizi, assicurato negli anni precedenti, a favore dell'utenza esterna in riferimento alla manutenzione delle strade provinciali durante la stagione invernale, da ripartire nelle seguenti misure:

- Euro 27.650,00 relativi ai mesi di gennaio - marzo 2024;
- Euro 21.800,00 relativi ai mesi di novembre – dicembre 2024.

L'obiettivo è previsto nell'ambito del Piano della Performance 2024-2026, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale del settore viabilità.

Le risorse a tal fine stanziare verranno ripartite nel rispetto dei criteri di merito, selettività e qualità della prestazione lavorativa. Gli importi non distribuiti costituiranno economie di bilancio.

La valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo rientra nelle competenze del N.I.V., secondo criteri e modalità definiti nel sistema di valutazione.

2. Le parti concordano che all'obiettivo, indicato nei punti che precedono del presente articolo, non si applica il sistema di bilanciamento di cui all'art. 8 del CCI normativo 2023-2025.

3. Le parti prendono atto che il Fondo per le risorse decentrate, annualmente costituito ai sensi del CCNL, potrà essere modificato a seguito di verifiche a consuntivo delle effettive risorse disponibili o nel caso di sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale.

4. Le eventuali risorse residue della parte stabile del fondo vengono destinate ad incremento della performance individuale nel medesimo anno.

Art. 2

Stanziamiento risorse per nuovi differenziali stipendiali di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), ed all'art. 14, comma 2, lett. b), CCNL 16.11.2023

1. Preso atto di quanto concordato nel contratto decentrato normativo, relativo al triennio 2023/2025, e dei risparmi di spesa per progressioni economiche, verificatisi a seguito delle cessazioni di personale registrate nel corso degli anni, le parti concordano che l'importo per il finanziamento della voce dei nuovi "differenziali stipendiali" pesi percentualmente sul Fondo in misura corrispondente, circa, alla percentuale del 2,24% per complessivi euro 30.750,00.

2. Le parti, in coerenza con quanto stabilito dall'art 10, comma 9, del CCI normativo 2023-2025, concordano che, per l'anno in corso, venga riconosciuta almeno una progressione economica a tutti i Settori della Provincia.

Art. 3

Stanziamiento indennità connesse all'organizzazione

1. Per quanto attiene alle indennità contrattualmente previste e direttamente connesse all'organizzazione dei servizi (indennità di condizioni di lavoro, indennità di turnazione, maggiorazione per lavoro festivo, indennità di reperibilità) le parti confermano la disciplina contenuta nel CCI normativo 2023-2025 e stabiliscono che la percentuale complessiva di incidenza sul fondo corrisponda all'incirca al 12,42%

Art. 4

Stanziamiento indennità Polizia Locale

1. Per quanto attiene alle indennità contrattualmente previste e direttamente connesse all'organizzazione dei servizi della polizia provinciale (indennità di funzione ed indennità servizio esterno), le parti confermano la disciplina contenuta nel CCI normativo 2023-2025 e stabiliscono che la percentuale complessiva di incidenza sul fondo corrisponda all'incirca al 1,26%.

Art. 5

Stanziamiento indennità specifiche responsabilità (art. 7, comma 4, lett. f – art. 84 CCNL 16.11.2022)

1. In merito alla indennità per specifiche responsabilità, le parti destinano le risorse necessarie al pagamento delle medesime, prevedendo una percentuale all'incirca pari al 4,25% (di cui 0,87% per personale cpi potenziamento - eterofinanziato) del fondo complessivo, e concordano contestualmente l'aumento:

- da 2.000,00€ a 3.500,00€ dell'indennità riconosciuta alle dipendenti incaricate della responsabilità dei Centri per l'impiego dell'Amministrazione, con coordinamento di oltre 13 dipendenti.

Art. 6
Differenziazione del premio individuale
(art. 7, comma 4, lett. b) – art. 81 CCNL 16.11.2022)

1. Al fine di consentire l'attuazione dell'istituto del super premio e di valorizzarne la ratio, le parti, nel rimandare alla disciplina prevista nel CCI normativo 2023-2025, definiscono in euro 10.000,00 l'importo da destinare al finanziamento del medesimo da accantonare rispetto al monte complessivo dei premi individuali.

Art. 7
Stanziamiento per elevate qualificazioni (EQ)

1. Le parti, richiamata la disciplina contenuta nel CCI normativo 2023-2025, prendono atto che lo stanziamento a bilancio destinato alle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative) è pari ad € 318.000,00, a cui vengono aggiunti Euro 4.329,32, quale quota proporzionale delle risorse di cui allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione degli stessi in base allo stanziamento 2021. Concordano inoltre la destinazione di almeno il 15% del suddetto stanziamento complessivo alla erogazione della retribuzione di risultato.

2. Le parti, richiamato l'art. 13 del CCI normativo 2023-2025, contenente i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ, stabiliscono che, per il biennio economico 2023-2024, potranno partecipare alla redistribuzione dei risparmi connessi all'applicazione del sistema di perequazione di cui alla lettera d) del succitato articolo, unicamente gli incaricati di EQ che percepiranno un incentivo per funzioni tecniche non superiore a 1.000,00€.

Art. 8
Produttività

1. Per quanto riguarda la restante disponibilità del fondo, le parti danno atto che essa sarà destinata alla produttività individuale dei dipendenti nel rispetto dei criteri di merito, selettività e qualità della prestazione lavorativa, secondo quanto previsto nel sistema di valutazione ed all'art. 7 del CCI normativo 2023-2025.

2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la produttività individuale nel medesimo anno.

Art. 9
Ambito di applicazione, durata, decorrenza

1. Il presente accordo avrà vigenza per la parte economica riferita all'annualità 2024.

2. Per la parte normativa sono confermati i criteri definiti nel CCI 2023-2025.

3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 10

Trattamento accessorio del personale assegnato al Potenziamento straordinario dei Centri per l'impiego

1. Le parti prendono atto che il limite al fondo del trattamento accessorio, ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, non si applica per gli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni del Potenziamento straordinario dei Centri per l'impiego.
2. Al suddetto personale deve essere garantito equivalente salario accessorio rispetto al restante personale provinciale e, pertanto, le apposite risorse devono essere distribuite secondo i criteri generali, definiti in sede di contrattazione decentrata.

Art.11

Indennità condizioni di lavoro

1. Le parti, richiamato l'art. 11 del CCI normativo 2023-2025, che disciplina l'indennità condizioni di lavoro, concordano che il riconoscimento di tale indennità, per tutte le situazioni di rischio e per le situazioni di disagio indicate al punto 4, lett. a) e b) del succitato articolo, spetti unicamente nel caso in cui l'orario di effettiva attività giornaliera, soggetta alle condizioni di cui si tratta, sia prevalente ovvero superiore al 50% dell'orario di servizio giornaliero teorico.

Per la delegazione di parte pubblica:

firmato

Per la delegazione di parte sindacale:

OO.SS. CISL – FP firmato

OO.SS. CGIL – FP firmato

OO.SS. UIL - FPL firmato

R.S.U. Aziendale firmato

R.S.U. Aziendale firmato

R.S.U. Aziendale firmato

R.S.U. Aziendale firmato

R.S.U. Aziendale firmato

R.S.U. Aziendale firmato